



# **REGOLAMENTO COMUNALE PER LA PROMOZIONE DEI TRASPORTI PUBBLICI**

## CAPITOLO 1 Disposizioni generali

<b>Oggetto e scopo</b>	<b>Art. 1</b> Il presente regolamento disciplina la concessione di aiuti finanziari, diretti e indiretti, destinati a promuovere l'utilizzo dei trasporti pubblici. Lo scopo è la sensibilizzazione di alcune categorie d'utenti all'uso del mezzo pubblico.
<b>Basi legali</b>	<b>Art. 2</b> Basi legali del presente Regolamento sono l'articolo 186 della Legge Organica comunale (LOC) e gli articoli 59 e 60 del Regolamento Organico comunale (ROC).

## CAPITOLO 2 Aiuti concessi

<b>Beneficiari</b>	<b>Art. 3</b> Possono beneficiare degli aiuti previsti dal presente regolamento le persone domiciliate nel Comune Terre di Pedemonte appartenenti alle categorie aventi diritto e a condizione che venga staccato un abbonamento di durata annuale, mensile unicamente per i casi contemplati nell'art. 4 cpv. 4.
<b>Contributi per la promozione del trasporto pubblico</b>	<b>Art. 4</b> <sup>1</sup> Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei giovani domiciliati nella fascia d'età compresa tra i 14 ed i 20 anni, rispettivamente 25 anni se in formazione, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno, dell'abbonamento generale FFS, dell'abbonamento Seven25 o simili tipologie di abbonamenti. <sup>2</sup> Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei beneficiari di prestazioni complementari AVS/AI, per l'acquisto dell'abbonamento arcobaleno, dell'abbonamento generale FFS o simili. <sup>3</sup> Il Comune versa un contributo forfettario a favore dei cittadini domiciliati in età AVS, che rinunciano spontaneamente alla licenza di condurre in modo definitivo, per l'acquisto di un abbonamento arcobaleno, <del>annuale</del> e dell'abbonamento generale FFS o simili. <sup>4</sup> Il Comune versa un contributo forfettario una tantum per l'acquisto di un abbonamento per i trasporti pubblici (ad eccezione dell'abbonamento metà prezzo) a favore dei cittadini domiciliati e detentori di veicoli a motore che, per un periodo minimo di due mesi, rinunciano temporaneamente e spontaneamente all'utilizzo di un veicolo a motore privato tramite il deposito delle targhe. Sono escluse da questa proposta: <ul style="list-style-type: none"><li>• Il deposito della targa di ciclomotori o motoveicoli nei mesi da ottobre a marzo,</li><li>• Il deposito della targa in caso di soggiorno temporaneo del richiedente all'estero o fuori Cantone,</li><li>• I periodi in coincidenza con un ritiro della licenza di condurre ordinato da un'autorità giudiziaria o amministrativa.</li></ul> L'importo riconosciuto ai fini del contributo non può eccedere la durata del deposito targhe.

**Art. 5**

Limiti finanziari e  
ammontare del  
contributo

<sup>1</sup>La somma degli aiuti concessi annualmente ai sensi dell'art. 4 non può eccedere il limite stabilito nel preventivo comunale nei rispettivi conti di riferimento.

<sup>2</sup>Il contributo ai sensi degli art. 4 cpv 1 e 4 cpv 2 ammonta ad un importo annuo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 50.-- e un massimo di Fr. 300.-- e che non potrà in ogni caso superare il 50% della spesa sostenuta. Sono escluse dal contributo le persone che, per l'acquisto del medesimo abbonamento, già beneficiano di altre sovvenzioni.

<sup>3</sup>Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 e 4 cpv 4 ammonta ad un importo per persona che il Municipio fisserà tramite ordinanza fra un minimo di Fr. 100.-- e un massimo di Fr. 600.-- e che non potrà in ogni caso superare il 75% della spesa sostenuta. Il contributo è cumulabile con altre sovvenzioni che perseguono lo stesso scopo erogate da altri enti. Il contributo ai sensi dell'art. 4 cpv 3 è versato per il primo anno dalla rinuncia alla licenza di condurre e non è cumulabile con quello ai sensi dell'art. 4 cpv 2.

**Art. 6**

Carte giornaliere  
FFS per i Comuni

Il Comune mette a disposizione dei cittadini domiciliati e, in via subordinata, di altri utenti, delle carte giornaliere per il trasporto pubblico. Il numero di carte giornaliere messe a disposizione va da un minimo di 0 ad un massimo di 5 unità.

Il prezzo di vendita unitario per i domiciliati ammonta al minimo a Fr. 30.-- e al massimo a Fr. 100.--. Per i non domiciliati il prezzo viene maggiorato da un minimo di Fr. 5.-- ad un massimo di Fr. 10.--. Il Municipio, tramite ordinanza, fissa le quantità disponibili, i prezzi unitari e le condizioni per l'ottenimento, ritenuto che i ricavi generati dalla vendita debbano di principio coprire i costi d'acquisto.

**Art. 7**

Azioni puntuali  
promosse dal  
Comune

Al Municipio è data la facoltà di organizzare e/o finanziare, direttamente o indirettamente, azioni promozionali puntuali destinate alla promozione del trasporto pubblico, sia sotto forma di campagne di sensibilizzazione, sia sotto forma di acquisto di titoli di trasporto particolari.

L'importo destinato a queste azioni viene fissato annualmente nel preventivo in un conto specifico diverso da quello usato per i contributi ai sensi degli articoli 4 e 6.

**CAPITOLO 3****Disposizioni finali ed entrata in vigore****Art. 8**

Ottenimento dei  
contributi e false  
attestazioni

La procedura da seguire per l'ottenimento dei contributi ai sensi del presente regolamento viene stabilita tramite ordinanza.

False attestazioni o dichiarazioni che portano al conseguimento fraudolento di prestazioni verranno sanzionate con una multa fino a Fr. 10'000.--.

**Art. 9**

Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con la sua ratifica da parte della Sezione Enti Locali.

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 27/2016 il 18 gennaio 2016.  
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 4 aprile 2016  
Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-13853 del 17 giugno 2016 (escluso art. 6)

solo Art. 6:

Approvato dal Municipio con risoluzione no. 486/2016 il 18 luglio 2016.  
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 7 novembre 2016  
Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-14048 del 9 gennaio 2017

Modifiche art. 3 e 4 cpv. 1, 2 e 3 e art 9

Approvate dal Municipio con risoluzione 431/2019 il 28 agosto 2019.  
Approvato dal Consiglio Comunale del Comune di Terre di Pedemonte nella seduta del 21 ottobre 2019.  
Approvato dalla Sezione Enti Locali con risoluzione no. 238-RE-15367 del 20 gennaio 2020.